

Circolare n. 04/2021 del 17 marzo 2021

Oggetto: Legge 21/2021 (G.U. n. 51 del 1.3.2021) di conversione, con modifiche, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. "Milleproroghe 2021").

Con la presente circolare si desidera aggiornarVi in merito alle novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto "Milleproroghe 2021" (oggetto della nostra precedente Circolare n. 1/2021).

Si riportano di seguito gli Articoli già oggetto di analisi nella nostra precedente Circolare n. 1/2021, con evidenza in corsivo grassetto delle modifiche e/o integrazioni effettuate in sede di conversione.

<i>Art. 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria</i>	1
<i>Articolo 11 – Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	5
<i>Articolo 13 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti</i>	6
<i>Articolo 15 – Proroga dei termini in materia ambiente e tutela del territorio e del mare</i>	6
<i>Articolo 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19</i>	7
<i>Art. 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria</i>	7
<i>Art. 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali</i>	9
<i>Art. 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati</i>	9
<i>Articolo 23 – Entrata in vigore</i>	10

Art. 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Vendite on line su piattaforme digitali

Il Decreto in commento interviene prorogando di 6 mesi le disposizioni che dovranno entrare in vigore a seguito del recepimento degli articoli 2 e 3 delle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995 (che fanno parte del cosiddetto «pacchetto e-commerce») e che qualificano le interfacce elettroniche quali «rivenditori», per le vendite a distanza effettuate nell'Unione europea da soggetti non stabiliti nell'Unione e per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, da esse facilitate.

L'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (decreto "Semplificazioni"), ha introdotto la presunzione di cessione da parte delle piattaforme elettroniche per le attività da esse svolte nel facilitare le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea, nonché per le vendite a distanza dei medesimi beni, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, facilitate dalle piattaforme stesse.

L'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto "Crescita"), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha temporaneamente sospeso l'efficacia della norma, rinviandola al 1° gennaio 2021, e ha previsto che le piattaforme che facilitano queste cessioni, fino a tale data, siano tenute a comunicare i dati relativi ai beni venduti. Si ricorda, infatti, i soggetti passivi che facilitano la vendita a distanza di beni all'interno dell'Unione europea attraverso un portale, un mercato o una piattaforma digitale, hanno l'obbligo di trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre e per ciascun fornitore, i dati anagrafici e fiscali, il numero delle unità vendute in Italia e l'ammontare totale dei prezzi di vendita. Il soggetto passivo è considerato debitore d'imposta qualora non invii o invii incompleta la comunicazione prevista dell'art. 13, tranne nel caso in cui riesca a dimostrare che il fornitore ha assolto lui stesso l'imposta.

A causa della pandemia queste direttive avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2021 ma i problemi di adeguamento delle normative vigenti e l'implementazione dei sistemi IT necessari per l'applicazione hanno reso necessario il rinvio della decorrenza fissandola al 1° luglio 2021.

Di conseguenza il Decreto proroga fino al 30 giugno 2021 la vigenza dell'adempimento comunicativo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 a carico delle piattaforme elettroniche, per consentire anche nel primo semestre del 2021 l'emersione e il monitoraggio del volume di affari, rilevante ai fini dell'IVA, delle vendite a distanza nell'ambito dell'Unione europea e fuori di essa mediante canali di commercio elettronico.

Adeguamento registratori telematici trasmissione corrispettivi al STS

Viene modificato l'art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. 127/2015, posticipando di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità di tenuta delle assemblee

In sede di conversione in Legge del Decreto "Milleproroghe" è stata prorogata la disposizione di cui all'articolo 106 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone, in deroga agli articoli 2364 co.2 e 2478-bis del codice civile o delle diverse disposizioni statutarie, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In particolare, sono state apportate al comma 1 e al comma 7 dell'art.106 le seguenti modifiche che prevedono:

- *la facoltà, esercitabile anche dalle società che nello statuto non hanno previsto tale deroga, di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (come già avvenuto per il bilancio al 31 dicembre 2019) nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Pertanto, sarà possibile approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 entro il 31 luglio 2021 in seconda convocazione;*
- *l'adozione delle semplificazioni contemplate dall'art. 106 del DL 18/2020 relative all'applicazione delle previsioni sulla possibilità di tenere assemblee societarie in videoconferenza o audioconferenza, parteciparvi a distanza, utilizzare il voto per via elettronica o per corrispondenza, anche ove non previsto dallo statuto. In sede di conversione è stato stabilito che queste disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. Precedentemente tali disposizioni si applicavano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.*

Per completezza di trattazione si rammenta che l'art. 106 consente:

- *alle società di capitali di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie;*
- *alle società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici di disporre l'espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche qualora non siano contemplati negli statuti;*

- *per le società a responsabilità limitata l'espressione di voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso iscritto anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie;*
- *per le società con azioni quotate la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato.*

Si segnala che la nuova formulazione del comma 7 dell'art. 106 introdotta in sede di conversione sembrerebbe estendere le facoltà di cui sopra anche alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare che, quindi, potrebbero avvantaggiarsi non solo delle agevolazioni correlate allo svolgimento dell'assemblea, ma anche dei maggiori termini per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Il nuovo comma 7 stabilisce, infatti, che "le disposizioni del presente articolo (n. 106 del D.L. 18/2020) si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021", senza espressamente escludere, quindi, le disposizioni del primo comma (n. 106) relative alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Secondo la dottrina sembrerebbero difficilmente ravvisabili ragioni per discriminare tra società che – in ipotesi operanti nel medesimo contesto e, comunque, colpite dalle medesime difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria in corso – dovessero differenziarsi esclusivamente per la decorrenza del proprio esercizio sociale.

Lotteria degli scontrini

È rinviata, intervenendo sull'articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, la partenza della lotteria degli scontrini il cui avvio che verrà disposto con l'emissione del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottar entro il 1° febbraio 2021. La proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei registratori telematici installati, necessari ai fini della lotteria

Di conseguenza, viene spostata al 1° marzo 2021, con una modifica all'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, la possibilità per il consumatore nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, di segnalare la circostanza sul portale della Lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Termini agevolazioni prima casa

Con l'inserimento in sede di conversione del comma 11-quinquies viene estesa di un ulteriore anno la durata della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa, prevista dall'art. 24 del DL 23/2020. Viene, infatti, rinviata:

- *la sospensione del termine per l'agevolazione prima casa previsto dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al DPR 131/1986 – Testo unico dell'imposta di registro (i.e. sospensione del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di acquisto);*
- *nonché la sospensione del termine previsto dall'art. 7 della L. 448/1998 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa i.e. sospensione del termine per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione prima casa, di un'altra abitazione non di lusso.*

La sospensione comporta che i termini sono bloccati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 e riprenderanno dal 1° gennaio 2022

Art. 7 - Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

Con l'inserimento in sede di conversione del comma 3-bis, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine finale per l'utilizzo del Tax credit vacanze, introdotto dall'art. 176 del D.L. 34/2020. Tale termine era precedentemente fissato al 30 giugno 2021.

Articolo 11 – Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

È consentito alle società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. del 3 agosto 2017, n. 117), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021, mantenendo il proprio patrimonio. L'articolo 43 del Codice del Terzo Settore prevede che le società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo codice possono, entro tre anni da tale data,

trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

Poiché il funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) diverrà operativo a partire da aprile 2021, il differimento del termine al 31 dicembre 2021 consentirà alle società di mutuo soccorso di disporre di un arco temporale di otto mesi entro il quale poter deliberare l'eventuale trasformazione.

Articolo 13 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Blocco degli sfratti per morosità

È prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, (sfratto per morosità) prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Questa proroga opera limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Vengono, inoltre, sospese fino al 30 giugno 2021 le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Articolo 15 – Proroga dei termini in materia ambiente e tutela del territorio e del mare

Viene sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi.

Articolo 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

I termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell'allegato 1 al Decreto in commento sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il *30 aprile 2021 (il termine precedente era fissato al 31 marzo 2021)*. Le relative disposizioni verranno attuate nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

In sede di conversione è stata disposta la sostituzione dei commi 1, 2-bis, 3 e 4 dell'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In base alla nuova formulazione gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (i.e. sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020), sono scaduti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi.

Dal termine iniziale del periodo di sospensione dell'8 marzo 2020, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- *comunicazioni relative alle attività di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni;*
- *inviti all'adempimento;*
- *atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;*
- *atti di accertamento delle tasse automobilistiche;*
- *atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.*

Tali atti, comunicazioni e inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Anche i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti sono prorogati di 14 mesi relativamente:

- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni d'imposta;*
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli Artt. 19 e 20 del TUIR;*
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni.*

Per gli atti, di cui sopra, notificati entro il 28 febbraio 2022 non saranno dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto.

Con riferimento alle comunicazioni di cui sopra non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

In sede di conversione è stata disposta la sostituzione del comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In base alla nuova formulazione sono sospesi nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 i termini dei versamenti riferiti a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli Avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
Con le modifiche introdotte all'art. 1, comma 42, della L. 145/2018 è previsto che in sede di prima applicazione:

- *l'imposta sui servizi digitali (c.d. web tax) dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 deve essere versata entro il 16 marzo 2021 (a regime l'imposta deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento);*
- *la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2021 (a regime, tale dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento).*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Comunicato Stampa n° 46 del 9 marzo 2021 ha inoltre reso noto che è in corso di redazione il provvedimento che dovrebbe fissare i nuovi termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta.

Questi nuovi termini di versamento e dichiarazione saranno validi anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati (attualmente previsti al 16 marzo 2021 e al 30 aprile 2021).

Art. 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

In sede di conversione è stata disposta la sostituzione del comma 8 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Sulla base delle modifiche introdotte, è prevista la stabilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, dell'ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, prima di tale modifica, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del D.L. n. 3 del 2020.

La detrazione, spettante per il secondo semestre 2020, rapportata al periodo di lavoro, è pari a:

- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;*
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.*

Per le prestazioni rese dall'1.1.2021 la detrazione è pari a:

- a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;*
- b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.*

Articolo 23 – Entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta il 31 dicembre 2020.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.